

# Novità sulla black list

## Novità sulla black list

La sentenza Cassazione civile sez. trib. 4 aprile 2012 n. 5398 ha stabilito due principi:

- La legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 302 e 303, ha modificato retroattivamente il regime sanzionatorio applicabile all'omessa carente indicazione dei costi e delle componenti negative riferibili ad operazioni con Paesi inseriti nella Black list, ma non ha minimamente inciso sulla relativa natura di onere a fini di deduzione. Quindi, **SINO AL 2006, tutte quelle spese sostenute in Paesi "black list" ma che non sono state evidenziate nel modello UNICO restano indeducibili anche se la omessa evidenziazione non è più sanzionata;**
- l'esimente della economicità dell'operazione comporta la dimostrazione dell'impossibilità di approvvigionarsi ad eguali condizioni su mercati di Paesi omogenei a quello con cui viene posta in essere, ma non inseriti nella Black list. Quindi: non Europa versus Asia, ma Paese asiatico versus Paese asiatico etc., nel nostro caso HK versus Cina continentale.